

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SCALENGHE - VARIANTE AL P.R.G.C. -
ART.17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE 56/77 E S.M.I. -
OSSERVAZIONI.

L'Assessore Rivalta, a nome della Giunta (seduta del .../1999), propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che il Comune di Scalenghe:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 60-480 del 01/10/1985, al quale è stata apportata una variante approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 68-35838 del 20/06/1994;
- ha adottato, con deliberazione C.C.n. 16 del 22/03/1999 il Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 29/03/1999, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 sopra citato;

Verificato che la Variante parziale in oggetto è principalmente mirata ad una rivisitazione delle norme di attuazione del P.R.G.C. con piccole modifiche cartografiche relative al due aree produttive per le quali viene rivista la perimetrazione (in riduzione) ed eliminato l'obbligo della predisposizione di S.U.E. per la realizzazione di nuovi interventi;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione n. 16/99 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e che pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 L.R. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 14, 15, 32 e 47 della L. 142/90;
- la deliberazione del C.P. n. 200-1207/15 dell'11/12/1991;

- la deliberazione del C.P. n. 783-24917 del 24/05/1994.

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, predisposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 13-11992/1999 del 27/01/99 e trasmesso agli Enti territoriali interessati per la procedura di approvazione prevista dall'art. 7 della L.R. 56/77;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 22/04/1999, con il quale si prospetta l'opportunità di presentare delle osservazioni relative alla portata di un nuovo articolo delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., il n. 37 bis, riferito alle "attività para-agricole";

Ritenuto di condividere il parere del Servizio Urbanistica testè citato;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3 comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante al P.R.G.C. del Comune di Scalenghe, adottato con deliberazione C.C. n. 16 del 22/03/1999:
 - a) è opportuno che il Comune verifichi la portata dell'art. 37 bis, di nuova introduzione nel Capo V, con il quale vengono regolamentate le "attività para-agricole", in quanto così come formulata potrebbe consentire la realizzazione indiscriminata sul territorio agricolo di scuderie, serre, magazzini, allevamenti, ecc., non in linea con le finalità del P.R.G.C. vigente, il quale considera tale territorio come "AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE";
 - b) si fa altresì osservare che non è ammissibile demandare l'accettazione di nuovi insediamenti, qualora previsti, ammessi e disciplinati dal P.R.G.C., alla discrezionalità della Giunta Municipale;
2. di trasmettere al Comune di Scalenghe la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
URBANISTICA
(dott. arch. Gianni SAVINO)

